

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 124 del 3 maggio 1999, recante Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, ed in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;
- VISTO** il DM 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999;
- VISTA** la legge 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 97 del 7 aprile 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 143 del 4 giugno 2004, in Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTO** il DM 235 del 1 aprile 2014, con il quale è stato disposto l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017;
- VISTA** la ripubblicazione delle graduatorie definitive ad esaurimento per il triennio 2014/17 avvenuta in 14/09/2016 e 16/09/2016 Prot. n. 4939, con i quali sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017 e successivi provvedimenti di modifica e integrazione;
- VISTO** il DM 325 del 3 giugno 2015, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTA** la legge 21 del 25 febbraio 2016 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 210 del 30 dicembre 2015, con la quale è stato disposto che “Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 296 del 27 dicembre 2006, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all' a.s. 2018/2019 per il triennio successivo”;
- VISTO** il DM 495 del 22 giugno 2016, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTO** il DM 400 del 12 giugno 2017, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a.s. 2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016;
- VISTO** il DM 506 del 19 giugno 2018, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a.s. 2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016;
- VISTO** il DM 374 del 24/04/2019, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- VISTA** la **nota della Direzione Generale dell'USR Sicilia n. prot. 3709 del 26.03.2020** con cui viene confermato che per tutti gli Ambiti Territoriali della Sicilia si deve procedere al depennamento dalle G.A.E. dei soggetti iscritti con riserva cui procedimenti risultano cancellati dal ruolo senza emissione di ulteriore ordinanza cautelare, in quanto i decreti monocratici sono da ritenersi privi di efficacia ai sensi dell'art. 56 comma 4 c.p.a. come affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Ordinanza del TAR Sicilia n.1185 pubblicata il 7/11/2019) ;
- VISTO** il **Decreto monocratico n. 5782 del 2016 REG. PROV. CAUT. 10154/2016 REG. RIC.**, con il quale il Presidente del TAR del Lazio ha ordinato l'inserimento nelle relative graduatorie a ogni effetto, inclusa la eventuale stipula con riserva di contratti per la ricorrente: **MANTIONE TIZIANA nata il 16.08.1974 (AG)** con fissazione udienza in camera di consiglio per la trattazione nel merito;

CONSIDERATO che sul portale Giustizia Amministrativa risultano annotati più rinvii della camera di consiglio del 05.12.2016 e, successivamente il 28 marzo 2017 veniva disposta la cancellazione della causa dal ruolo senza alcuna emissione di ordinanza cautelare

RITENUTO conseguentemente, che anche il decreto di inserimento in GAE debba ritenersi privo di effetti, essendo decaduto il suo presupposto;

VISTO In particolare il comma 1-bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall' art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che *“al fine di salvaguardare la continuità didattica nell' interesse degli alunni, il Ministero dell' Istruzione provvede, nell' ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall' inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”*;

Tanto premesso,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che la docente **MANTIONE TIZIANA nata il 16.08.1974 (AG)** venga depennata dalle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso B023 con decorrenza immediata

MANTIONE TIZIANA	16.08.1974 (Ag)	B023	Cancellato dal ruolo
------------------	-----------------	------	----------------------

I Dirigenti Scolastici della provincia di Agrigento nelle cui graduatorie d' Istituto i predetti ricorrenti risultano inseriti apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo al depennamento degli stessi e al reinserimento nella fascia corrispondente ai titoli posseduti e provvederanno a dare esecuzione a quanto disposto dal comma 1-bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall' art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE
Raffaele ZARBO
(documento firmato digitalmente)